



ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 3 "Vincenzo Scamozzi"



MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

Prot. e data come da segnature

Al personale scolastico
Ai genitori
Agli alunni
A tutti gli utenti
Agli atti
Al sito web istituzionale

OGGETTO: DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI E IN TUTTE LE PERTINENZE DELLA SCUOLA

Si rammenta a tutto il personale, docente e A.T.A., ai genitori, agli alunni e a tutta l'utenza che, per gli effetti del Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, il **divieto di fumo** nelle scuole è esteso, oltre che **nei locali chiusi**, anche alle **aree esterne** di pertinenza della scuola ed è esteso, altresì, all'uso ormai molto frequente della **sigaretta elettronica**.

In ragione in tali premesse si rammenta il contenuto dell'art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, che fissa quanto segue:

1. *Articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie".*
2. *È fatto assoluto divieto di far uso delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale;*
3. *Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n.584, e successive modificazioni.*

In ragione di ciò si fa **assoluto divieto di fumare sia nei locali interni sia nei cortili della scuola**.

Tale divieto è destinato a tutto il personale scolastico, gli alunni e si estende, altresì, con categorica determinazione, ai genitori e visitatori possibili che si trovino nelle aree interne e esterne all'edificio scolastico e nei plessi o succursali.

Qualunque persona trasgredisca il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della L. 11 novembre 1975, n. 584, e alle sue successive modificazioni.

I Collaboratori del Dirigente, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, i Coordinatori di Plesso, i Collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando alla scrivente, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Chiara Segato
(documento firmato digitalmente)